

TORNATA DEL 26 APRILE 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale* — *Aggiunta all' articolo 13 proposta dalla Commissione. Emendamento del Ministro d'Agricoltura non approvato* — *Approvazione dell' articolo 13 coll' aggiunta* — *Dichiarazione del Ministro circa l' articolo 14* — *Approvazione di questo e degli articoli 15 e 16* — *Variante proposta dal Ministro all' articolo 17 accettata dalla Commissione* — *Approvazione dell' articolo 17 e del 18 con una aggiunta del Senatore Lauzi* — *Approvazione degli articoli 19, 20, 21 e 22* — *Obbiezioni del Senatore Giovanola all' articolo 23* — *Spiegazioni del Relatore* — *Approvazione dell' articolo* — *Osservazioni del Ministro e del Senatore Giovanola sull' articolo 24 cui risponde il Relatore* — *Variante del Ministro non approvata* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Farina fornito dal Relatore* — *Approvazione dell' articolo* — *Avvertenze del Senatore Farina sull' articolo 25 appoggiate dal Senatore Giovanola* — *Osservazioni del Senatore Campello* — *Schiarimenti del Relatore* — *Rinvio dell' articolo alla Commissione proposto dal Senatore Farina* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Devincenzi forniti dal Relatore* — *Accettazione del rinvio e dichiarazioni del Relatore* — *Approvazione degli articoli 26 e 27* — *Osservazioni e proposta di rinvio dell' articolo 28 del Senatore Giovanola* — *Aggiunta dello stesso Senatore al primo paragrafo accettata dalla Commissione* — *Aggiunta del Ministro all' ultimo comma accettata dalla Commissione* — *Nuove correzioni del Senatore Giovanola* — *Rinvio dell' articolo alla Commissione* — *Approvazione degli articoli 29, 30* — *Emendamento del Senatore Arrivabene all' articolo 31* — *Obbiezioni del Senatore Lauzi e proposta di rinvio degli articoli 31 e 32* — *Dichiarazioni del Ministro* — *Il Senatore Farina appoggia il rinvio* — *Avvertenze del Relatore* — *Il Senatore Farina insiste nella proposta di rinvio* — *Spiegazioni del Senatore Mameli cui risponde il Senatore Farina* — *Parole del Senatore De Foresta sulla posizione della questione* — *Nuovi chiarimenti del Ministro e del Senatore Vigliani* — *Nuove risposte del Senatore Farina* — *Osservazione del Senatore Devincenzi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni.

N. 4198. La Giunta Municipale di Alanno (Abruzzo Ulteriore 1) porge al Senato motivate istanze perchè nel progetto di legge per la costruzione e sistemazione di strade nelle province continentali meridionali sia provveduto al prolungamento della strada nazionale Ascoli-Teramo fino a Torre di Passeri.

4199. La Giunta Municipale di Penne (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4200. La Giunta Municipale di Civitella Casanova (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4201. La Giunta Municipale di Rocciano (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4202. La Giunta Municipale di Pesco Sansonesco (Abruzzo Ulteriore 1.)

(Identica alla precedente).

4203. La Giunta Municipale di Farindola (Abruzzo Ulteriore 1).

(Identica alla precedente).

4204. La Giunta Municipale di Pietranico (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4205. La Giunta Municipale di Corvara (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4206. La Giunta Municipale di Castiglione a Casuarria (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4207. La Giunta Municipale di Brittolli (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4208. La Giunta Municipale di Catignano (Abruzzo Ulteriore 1)

(Identica alla precedente).

4209. Il Consiglio Comunale di Gioià dei Marsi (Aquila) fa istanza perchè nel progetto di legge sulla sistemazione delle strade meridionali venga classificata fra le nazionali la strada da Alfedena per Gioià dei Marsi alla Marsicana presso Cerchio.

4210. La Camera di Commercio di Bari, domanda che venga affidato al Banco di Napoli il servizio delle Tesorerie di tutte le province meridionali.

4211. I Sindaci di Palazzo S. Gervasio, Forenza, Monteleone e Maschito, fanno istanza al Senato, perchè voglia approvare il progetto di legge relativo alla costruzione e sistemazione di strade nelle province meridionali continentali, senza tener conto dei reclami sporti dai Comuni di Genzano e Palmira.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL CODICE FORESTALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge pel Codice forestale.

Ieri l'altro rimanemmo all'art. 13. al quale si fecero alcune osservazioni, in seguito alle quali fu rimandato alla Commissione perchè ne facesse nuovo esame.

Prego dunque il signor Relatore a voler comunicare al Senato il risultato de' suoi studi.

Senatore De Gori, Relatore. L'onorevole Ministro ha avuto la compiacenza di fornire alla Commissione esattamente formulato l'emendamento che egli desidera sia introdotto nell'art. 13.

L'emendamento o per dir meglio l'aggiunta che l'onorevole Ministro intenderebbe che fosse introdotta a completare le disposizioni contenute in quest'articolo, sarebbe quello che vado a leggere:

« Ove però si tratti di terreni che doveano essere compresi, e sono stati esclusi dall'elenco dei vincolati, sulle istanze dell'agente forestale o dell'autorità amministrativa, si potrà sottoporli a vincolo, anche nel corso dei primi 10 anni. »

La Commissione ha portato tutta la sua considerazione all'aggiunta desiderata dall'onorevole Ministro, e ve l'ha portata con quella deferenza che meritava una proposta iniziata da così egregio funzionario; ma in verità la Commissione ha creduto di persistere nel concetto, nel quale si era già trovata unanime, quando altra volta in genere l'onorevole Ministro aveva enunciata l'istessa idea. Io non so se le ragioni per le quali la Commissione persiste nel suo rifiuto potranno aver la fortuna di essere gradite al Senato, ma io spero che nelle ragioni stesse il Senato troverà una nuova prova

della coerenza della Commissione stessa in quello spirito, in quella economia generale che fu base ai suoi studi ed alle sue conclusioni nel corso di tutta questa legge, vale a dire, che mentre il primo e più grave effetto della legge si è quello di portare un vincolo non già alla proprietà (e su di ciò la questione venne dal Senato risolta nel grave dibattimento che nell'ultima nostra tornata ebbe luogo fra l'onorevole De Foresta e la Commissione), ma un vincolo al godimento della proprietà stessa, questo vincolo, il quale, per la sua intrinseca natura è sempre di per sé stesso cosa grave, perchè il vincolare il godimento degli averi altrui è pur sempre un fatto di molta importanza, vuole sia unicamente ristretto e circoscritto a quei casi nei quali il vincolo sia indispensabile pel pubblico interesse.

Ora, la Commissione ha considerato che il tenere i proprietari di un bosco, il quale nel primo giudizio non fosse stato creduto tale da doversi vincolare, il tenerli, dico, sotto una minaccia perpetua, costante, quotidiana che da un giorno all'altro il vincolo possa essere imposto, si è tale un fatto che in realtà porrebbe la proprietà privata dei possessori di boschi in condizioni troppo incerte, in condizioni troppo minacciate, specialmente agli effetti della alienabilità dei fondi, da poter essere come in principio accolto nelle disposizioni di questa legge.

Ben vedete, o Signori, come la proprietà forestale sarebbe sempre sotto l'incubo di questa minaccia che ad onta della procedura, compiutasi regolarmente nei modi prescritti dagli articoli che avete votati per vincolare in parte la proprietà stessa, anche quando questa procedura avesse ottenuto il suo completo esaurimento, la proprietà privata non sarebbe mai tranquilla, perchè da un momento all'altro potrebbe essere iniziata una procedura speciale, la quale vincolasse il godimento della proprietà stessa. È per queste ragioni che la formola adottata e raccomandata dall'onorevole Ministro, ci è parsa troppo generale, troppo assoluta, e troppo comprensiva tutti i casi possibili perchè potesse essere impunemente adottata.

Ciononpertanto la Commissione si è fatta un debito di considerare che in realtà possono avvenire certi fatti naturali, o veramente possono condursi a termine alcune opere pubbliche, che modifichino grandemente le condizioni topografiche di una data località.

Dei fatti naturali non parlo; tutti possono averli a colpo d'occhio presenti specialmente in quanto concernono certi tali spostamenti che nelle condizioni geologiche dei nostri monti e in ispecie della parte subappennina, non sono punto infrequenti, e al seguito dei quali il terreno che per lungo tempo è stato solidissimo, divenga invece mobile e disciolto.

Ma ci sono ancora delle opere pubbliche le quali possono portare una perturbazione nell'assetto geologico, in ispecie dei monti. Mi spiego.

La costruzione, per esempio, di una strada ferrata al basso o a mezza costa di una montagna, può far sì, escavando in certo modo il piede del monte stesso, che il terreno sulla cima o sul dorso di questi monti coperti di boschi, possa subire gli effetti di tale escavazione che venga fatta al suo piede, e per conseguenza può essere benissimo che nel corso di un decennio una pezza di bosco, la quale non presentava nessuna minaccia ai terreni adiacenti o circostanti, per effetto di un'opera pubblica, divenga minacciosa. Egualmente può ciò avvenire nell'escavazione dei canali ed anche in quei ridossi che i grandi fiumi possono talvolta formare e più che i fiumi i torrenti che non sieno sufficientemente e regolarmente da dighe difesi. In questi casi, nei quali un vero e proprio cambiamento, e cambiamento grave sia accaduto nella configurazione e nella condizione topografica di una certa località, la Commissione in questi casi si compiace di avvicinarsi al concetto principale dell'onorevole signor Ministro, cioè che la legge offra il modo a che, anche nel corso di un decennio, un terreno non vincolato, possa esserlo, ovvero se vincolato possa svincolarsi. A questo effetto la Commissione ha l'onore di proporre un'aggiunta all'articolo 13, la quale se pienamente non risponde ai più luti desiderii dell'onorevole Ministro, ne contiene per altro, a nostro avviso, lo scopo principale. La formola da noi adottata e che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione è la seguente:

« La revisione parziale potrà essere anco anticipata a richiesta delle parti in seguito a constatato grave cambiamento nella condizione topografica della località. »

« In questo caso la spesa è a carico della parte richiedente. »

Abbiamo creduto opportuno l'introdurre questo correttivo, all'effetto che non tutti i giorni e per piccolissime cause avvenute, le parti possano farsi innanzi a reclamare tutta quella procedura che è prestabilita per l'aggiudicazione del vincolo. Abbiamo creduto di determinare che la spesa debba essere, in questo caso soltanto, a carico di quella parte la quale richiede una modificazione a quell'elenco che forma il primitivo stato delle cose.

Presidente. La parola è al Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi duole che le ragioni per altro gravi abbastanza recate in mezzo dall'onorevole Relatore della Commissione non mi abbiano convinto, e però non mi trovo in grado di recedere dalla prima proposta.

Lo scopo di questa legge è di garantire il pubblico dai danni che possono avvenire dai diboscamenti, e dai dissodamenti. Questo è lo scopo della legge; ma la legge non deve provvedere al pubblico interesse se non con quei modi i quali offendono quanto meno sia possibile gli interessi dei privati.

Dunque, in quest'aggiunta che io proponevo bisogna temperare in guisa le disposizioni della legge che salvino l'interesse pubblico e offendano quanto meno è possibile l'interesse privato.

L'interesse pubblico è salvato fino a un certo punto quando si permette che nel corso dei primi 10 anni, sull'istanza dell'agente forestale e dell'autorità amministrativa si possa richiamare in esame qualche fatto il quale si creda che sia stato male giudicato; in questo modo si salva l'interesse pubblico, ma si offende l'interesse privato, perchè il proprietario in questo caso non è mai sicuro di poter godere liberamente della sua proprietà. Se però noi esaminiamo la cosa ne' casi speciali, troviamo che il proprietario non è gran fatto lesa nella libera disposizione della sua proprietà. Infatti, in qual caso si potrebbe richiamare a nuovo esame una questione già risolta? Quando un proprietario abbia un terreno coltivato a bosco che sia stato dissodato, vale a dire, quando il proprietario ha usato di quella facoltà che gli si vorrebbe togliere vincolando il suo fondo.

E per quanto tempo verrebbe il proprietario ad essere incerto in questa facoltà più o meno libera di godere della sua proprietà in un modo piuttosto che in un altro? Semplicemente per lo spazio di 10 anni. Voi sapete bene che quando si tratta di fare un lavoro molto esteso, potrà accadere facilmente che alcuni terreni i quali avrebbero naturalmente dovuto essere vincolati, in un modo o in un altro saranno stati dichiarati liberi. Ora, quando un terreno che doveva essere vincolato, è stato dichiarato libero, se il proprietario profittasse di questa libertà che gli viene accordata dovrà produrre danni alle terre sottoposte o alle adiacenti.

Dunque, se è commesso un errore, e si riconosce, si ha il tempo e il modo di ripararvi, e si rinuncia a correggerlo? Noi abbiamo stabilito in questa legge, che anche i terreni già precedentemente diboscati e dissodati si possono sottoporre a vincolo, a condizione d'indennizzare i proprietari secondo le norme di legge. Se dunque anche i terreni già dissodati e diboscati possono essere soggetti a vincolo, perchè non si potrà, almeno per lo spazio del primo decennio, dichiarare che possono essere sottoposti a vincolo quei terreni che prima per errore furono dichiarati liberi? Io non veggio una grande offesa al dritto di proprietà privata, e da un'altra parte ci veggio una garanzia per l'interesse generale.

In conseguenza insisto che sia messa ai voti l'aggiunta che ho presentato.

Presidente. La Commissione avrebbe aggiunto a quanto è scritto nell'art. 13 ciò che segue. « La revisione parziale potrà essere anco anticipata a richiesta delle parti in seguito a constatato grave cambiamento nella condizione topografica della località. »

« In questo caso la spesa è a carico della parte richiedente. »

Oltre questa aggiunta all'articolo 13, sarebbvi un emendamento proposto dal signor Ministro così concepito:

« Ove però si tratti di terreni che doveano essere compresi e sono stati esclusi dall'elenco dei vincolati, sull'istanza dell'agente forestale o dell'autorità amministrativa si potrà sottoporli a vincolo anche nel corso dei primi dieci anni ».

Prima di tutto si deve porre ai voti l'emendamento del signor Ministro come l'ho testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Rileggo dunque l'articolo coll'aggiunta fattavi dalla Commissione per porlo ai voti.

« Art. 13. Ogni dieci anni, sulla richiesta delle parti interessate, potrà essere fatta una revisione a tutti gli effetti dell'elenco dei boschi e terreni vincolati, e si procederà colle stesse formalità osservate per la loro compilazione ».

« La revisione parziale potrà anco essere anticipata a richiesta delle parti in seguito a constatato cambiamento delle condizioni topografiche della località; in questo caso la spesa è a carico della parte richiedente ».

Chi approva l'articolo con quest'aggiunta, sorga.

(Approvato).

« Titolo II. — Boschi non vincolati.

« CAPO I. — Boschi Nazionali.

« Art. 14. I boschi Nazionali non compresi nella categoria di quelli sottoposti al vincolo di cui al titolo precedente, infino a che faranno parte del patrimonio dello Stato medesimo, saranno amministrati dal Demanio col concorso dell'Amministrazione Forestale.

« I boschi destinati all'alta vegetazione selvana per assicurare legnami da costruzione per la Marina nazionale, saranno indicati da Decreto Reale, sulla proposta dei Ministri della Marina e di Agricoltura e Commercio, sentiti i Consigli Provinciali e il Consiglio di Stato ».

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Per l'altro si è trattata una questione simile a quella che si contiene in questo articolo 14, quella dell'amministrazione dei boschi nazionali, che la Commissione ha voluto espressamente attribuire al Ministero delle Finanze, e che io avrei voluto lasciare indefinita al Governo, siccome atto puramente amministrativo. Io mi veggio nel dovere di ripetere la stessa osservazione, comunque sia certo del medesimo risultato.

Presidente. La Commissione ha qualche osservazione a fare?

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione su que-

sto proposito non può che ripetere quello che già ebbe l'onore di rispondere nell'ultima seduta.

Presidente. Dunque il signor Ministro proporrebbe un emendamento.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. È questa una disposizione già votata contro la mia opinione; io riproduco la stessa istanza già fatta altra volta; del resto poi mi rimetto a quanto il Senato sarà per disporre.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo come è stato testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 15. Fra sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, lo Stato farà procedere alla confinazione dei boschi di sua proprietà ».

(Approvato).

« Art. 16. Il Prefetto della provincia, sulla richiesta dell'amministrazione forestale, inviterà i possessori dei terreni contigui ad intervenire all'operazione con suo Decreto pubblicato trenta giorni prima di quello stabilito per le operazioni. Trascorso il termine di mesi due dall'atto d'invito, l'Amministrazione forestale procederà alle relative operazioni anco senza l'intervento della parte interessata. Il processo verbale di confinazione sarà pubblicato per mezzo di un decreto del Prefetto ».

(Approvato)

« Art. 17. In caso di opposizione, sia durante l'operazione, sia fra due mesi dalla data della pubblicazione del verbale, il Prefetto invierà le parti innanzi al Tribunale competente. Ciò non verificandosi, per conto di niuna delle parti interessate, il Ministero delle Finanze approverà e renderà definitivamente esecutoria la confinazione ».

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Tra quest'articolo e l'articolo corrispondente del progetto ministeriale la differenza sta in questo, che l'approvazione definitiva ed esecutoria nel progetto del Ministero era assegnata al Prefetto, e nel progetto della Commissione è assegnata al Ministero delle Finanze.

Io credo che dovrebbe piuttosto attribuirsi al Prefetto che al Ministero delle Finanze; perchè il Ministero delle Finanze, come quello che ha la direzione del Demanio, rappresenta in questo caso la parte, perchè il Demanio è il proprietario in queste circostanze; e allora il Ministero farebbe in certi casi da giudice e da parte. Questo da un lato; e dall'altro, quando si tratta di questo genere di questioni, ordinariamente sono i Prefetti o Magistrati i quali emanano con sentenza una risoluzione qualunque; quindi mi parrebbe regolare di non discostarsi dagli usi ordinarii, e sarebbe giusto che in luogo del Ministero

delle Finanze, fosse il Prefetto incaricato di approvare e rendere definitivamente esecutoria la confinazione.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** Le ragioni per cui la Commissione riserbava quest'attribuzione al Ministro delle Finanze per la confinazione erano le stesse che hanno ispirato le legislazioni congeneri, per le quali in realtà le determinazioni di quello che è proprietà nazionale si suol fare niente meno che per Decreto Reale. Per essere in analogia col disposto legislativo degli altri paesi, noi credemmo opportuno dare tale attribuzione al Ministero che rappresenta lo Stato, per rendere definitivamente esecutoria la confinazione.

Del resto, la Commissione non ha difficoltà alcuna per aderire a tale modificazione.

Presidente. Rileggo l'articolo colla variante proposta dal signor ministro.

Art. 17. « In caso di opposizione, sia durante l'operazione, sia fra due mesi dalla data della pubblicazione del verbale, il Prefetto invierà le parti innanzi al Tribunale competente. Ciò non verificandosi per conto di niuna delle parti interessate, il Prefetto approverà e renderà definitivamente esecutoria la confinazione.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Art. 18. « Le spese della confinazione saranno ripartite a termini dell'articolo 411 del Codice Civile.

« L'Amministrazione del Demanio anticiperà le spese che debitamente giustificate, saranno liquidate dal Prefetto e riscosse nel modo stabilito per la riscossione delle contribuzioni dirette ».

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Siccome questa legge si deve estendere a tutte le parti del Regno, e quindi anche a quelle Province nelle quali il Codice Italiano non è ancora in vigore, mi pare che sarebbe bene di aggiungere alle parole del Codice Civile, quella del Regno d'Italia.

Presidente. La Commissione consente?

Senatore **De Gori, Relatore.** Acconsente.

Presidente. Metto ai voti l'articolo con l'aggiunta testè proposta dal Senatore Lauzi delle parole del Regno d'Italia.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 19. I boschi tutti di cui nel presente capitolo saranno amministrati dal Demanio, secondo un piano di economia preparato dall'amministrazione forestale ed approvato con Decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, inteso il Consiglio forestale. »

(Approvato)

« Art. 20. La vendita dei tagli dei boschi, e di tutti gli altri prodotti dovrà farsi, giusta le previsioni del

piano di economia, nei modi e colle formalità prescritte dalla legge che regola la contabilità generale dello Stato. »

(Approvato).

« Art. 21. Nessun mutamento potrà farsi al metodo di economia, nè veruna vendita che non sia compresa nel medesimo senza l'adempimento delle formalità prescritte nell'articolo 20. »

(Approvato).

« Art. 22. Un quaderno di oneri, da approvarsi con Decreto Reale, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, prescriverà le condizioni generali per le vendite in parola.

« Con le stesse formalità, ed inteso il Ministro della Marina, sarà approvata una tariffa per le diverse specie dei legnami che per conto della Marina stessa si estrarranno dai boschi dello Stato. »

(Approvato).

« CAPO II. — *Boschi dei comuni e dei Corpi morali.*

« Art. 23. I boschi non vincolati, appartenenti ai Comuni ed ai Corpi morali sono amministrati dalle legittime loro rappresentanze, sempre col concorso dell'amministrazione forestale. »

Senatore **Giovanola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola.** Pregherei la Commissione Senatoria di osservare se per caso non fosse troppo comprensiva l'espressione *col concorso dell'Amministrazione forestale.*

Mi sembra che quando l'azione dei Comuni può in qualche caso temersi sia in opposizione agli interessi generali dello Stato, basta che essa sia sorvegliata dallo Stato; ma non che lo Stato debba concorrere all'Amministrazione di ciò che è interesse puramente Comunale, o dei Corpi Morali.

Questo concorso, a mio avviso, offenderebbe i principii ai quali è informata la nostra Amministrazione. Io pregherei quindi la Commissione a volere accettare un lieve temperamento che direbbe: *sotto la vigilanza dell'Amministrazione forestale.*

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** Due cose replicherò all'onorevole preopinante.

La prima è quella che la Commissione ha creduto di porre in armonia l'articolo 23 con l'articolo 14 già dal Senato approvato; inquantochè l'uno e l'altro mirano ad uno identico scopo, quello cioè che i Corpi morali tutti, cominciando dallo Stato e scendendo fino alle meno importanti Opere Pie, nell'amministrazione delle loro foreste, sieno sempre assistiti dai lumi e dai consigli dell'Amministrazione tecnica, quale si è l'Amministrazione forestale, all'effetto che nessun privato consigliere entri nell'economia di questo genere di proprietà, inquantochè debbono essere sempre, ripeto, assistiti e consigliati dall'ente che

rappresenta le cognizioni speciali su questa materia. Ed è perciò che come coll' articolo 14 si è detto che il Demanio amministra sempre col concorso dell'amministrazione forestale, così per identico motivo e per identico scopo nel presente articolo si è detto che qualunque Corpo morale debba amministrare col concorso stesso.

A scongiurare per altro il pericolo di immistioni troppo spinte dell' Amministrazione forestale nel dettaglio della gestione delle foreste proprie dei Comuni e degli altri Corpi morali, l'onorevole preopinante vedrà come all' articolo 25 sieno più esplicitamente designati gli atti, per i quali all' Amministrazione forestale compete una proposta ed una vera e propria iniziativa.

Io spero che queste spiegazioni varranno a render ragione all' onorevole Senatore Giovanola della frase che è stata adottata identicamente tanto per i boschi nazionali, quanto per i boschi appartenenti ai Corpi morali, e che quindi nelle disposizioni contenute nell' articolo 25 vedrà di quali operazioni soltanto all' Amministrazione forestale compete la proposta.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Giovanola. Parmi che non si possa argomentare, da quanto si è votato coll' articolo 14, che sia conveniente di conservare anche in questo articolo la condizione che abbia ad intervenire nell' amministrazione dei boschi dei Corpi morali il concorso dell' amministrazione dello Stato; in quantochè per i boschi demaniali appartenenti allo Stato, questo è libero di valersi nella gestione dei medesimi di qualunque ramo della sua amministrazione che creda più conveniente.

Quindi non ci sarebbe nulla di contrario nè al sistema generale amministrativo, nè alla divisione delle varie amministrazioni, ove l'intera gestione boschiva anche per i boschi del demanio fosse per intero affidata all' amministrazione forestale.

Per conseguenza non si può dedurre un precedente per vincolare la libertà di azione dei Comuni e dei Corpi morali nell' amministrare le proprie sostanze.

Quanto poi disse l'onorevole Relatore del successivo articolo 25, ciò entra appunto nel mio sistema, perchè esso parla dello Stato che invigila, quindi mi pare che anche nell' articolo 23 si dovrebbe dire sotto la vigilanza dello Stato e dell' amministrazione forestale.

Poichè la Commissione non accetta la mia idea per non fare perder tempo al Senato, io non faccio proposta alcuna, quantunque sia persuaso che converrebbe meglio anzichè *col concorso*, il dire: *sotto la sorveglianza*, come all' articolo 25.

Presidente. Il Senatore Giovanola non facendo alcuna proposta, io metterò ai voti l' articolo come fu proposto dalla Commissione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 24. La recognizione e confinazione di essi si fa nei modi di che agli articoli 15, 16, 17 della presente legge.

« Esse restano approvate e rese esecutorie con Decreto della Deputazione provinciale. »

Ha la parola il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Poichè nell' articolo precedente si è posto il Prefetto al posto della Deputazione provinciale, io stimerò in questo di passare egualmente al Prefetto quello che qui si attribuisce alla Deputazione provinciale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Devo interpellare l'onorevole Relatore per sapere, se con la citazione dell' art. 15 si intende che si faccia espresso precetto ai corpi morali di far procedere alla confinazione dei proprii boschi. Mi sembra, se così fosse, che si procurerebbe un grave disagio ed una gravissima spesa non solo ai Comuni, ma anche ai privati che hanno proprietà forestali confinanti con quelle dei Corpi morali.

Che per le proprietà dello Stato, lo si faccia lo trovo conveniente, essendo sempre lasciato al prudente apprezzamento dei Ministri di omettere una spesa che non trovano necessaria; ma quando discendiamo ai Comuni che devono solo obbedire alla richiesta dell' Amministrazione forestale, è assai da temere che non ne derivi un eccessivo aggravio per tutti senza veruna corrispondente utilità, giacchè una generale confinazione non è punto necessaria. Nei paesi dove è più abbondanza di boschi principalmente si hanno dei catasti recenti e si sa perciò quali sono gli appezzamenti boschivi ai quali in qualunque modo si debba applicare la presente legge.

La proposta poi fatta dall' onorevole Ministro m' induce a rispondergli brevemente essere d' avviso, che questa legge dia troppa autorità ai Prefetti e Consigli di prefettura, togliendola alla Deputazione provinciale.

Il sistema della nostra legislazione amministrativa e l'interesse dei Comuni vogliono che l'ingerenza in simili affari sia riservata alla Deputazione provinciale anzichè ai Consigli di Prefettura, i cui membri saranno competentissimi nelle questioni legali, ma meno esperti delle speciali condizioni dei luoghi.

Di più la Deputazione provinciale rappresenta l'elemento elettivo, e quindi v'è anche una certa guarentigia per i Comuni quando si sa, che vi è un' autorità la quale emana dalla libera elezione dei cittadini e contribuenti che può servire di moderatrice allo zelo in certi casi forse troppo eccessivi dell' amministrazione forestale. Insisto perciò che sia conservato il concorso della Deputazione Provinciale.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Prima risponderò all'on. Ministro e poi all' onorevole Senatore Giovanola.

Come ebbi l'onore di rammentare al Senato in una delle precedenti sedute, l'autorità tutrice dei Comuni è veramente la Deputazione provinciale che per legge interviene a tutti quegli atti che si riferiscono sostanzialmente al patrimonio comunale e che deve quindi determinare ciò che è proprietà di un Comune. Per conseguenza non saprebbe la Commissione rinunciare a che la Deputazione provinciale debba essere l'autorità che abbia a definire quali sieno le proprietà del Comune.

Di più prego l'onorevole signor Ministro a riflettere che il Prefetto non è punto estraneo alla Deputazione provinciale, anzi ne è il Presidente; per conseguenza non isfugge all'autorità del Prefetto quest'atto di conservazione della proprietà comunale.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Senatore Giovanola, intorno all'eccessiva esigenza che potrebbe risultare dall'art. 24 intorno alla confinazione dei boschi, io sono perfettamente d'accordo con lui, se realmente il disposto dell'art. 24 e dell'art. 15 fossero identici. Ma spero che l'onorevole mio collega Giovanola riconoscerà facilmente che vi ha un significato molto differente fra l'uno e l'altro; l'art. 15 dice: « Fra sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, lo Stato farà procedere alla confinazione dei boschi di sua proprietà » questo è un imperativo e s'impone allo Stato di fare entro sei mesi, e non più oltre, la confinazione dei proprii boschi. L'art. 24 dice: « La recognizione e confinazione di essi si fa nei modi di che agli articoli 15, 16, 17 della presente legge »; vale a dire si fa con quella procedura, con quella regola che viene osservata per la confinazione dei boschi dello Stato, ma non contiene quel tassativo che è incluso nell'art. 15. Non ostante, ove a maggior chiarezza del concetto, si voglia la cancellazione dell'art. 15 da quest'art. 24, la Commissione non ha nessuna difficoltà di aderirvi. Allora si direbbe: « La recognizione e confinazione di essi si fa nei modi di che agli articoli 16 e 17 della presente legge » cioè quegli articoli che riflettono solo la procedura che si osserva per la constatazione dei confini dei boschi.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Sono lieto di avere promossa questa spiegazione, e di trovarmi d'accordo coll'onorevole Commissione; quindi io la pregherei di redigere l'articolo in questo senso, e per dare la maggior chiarezza possibile, acconsentire alla soppressione della citazione dell'art. 15.

Presidente. Il Ministro insiste?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi permetta dire alcune parole per far osservare alla Commissione che qui non si tratta di atti amministrativi del Comune o della Deputazione provinciale, perchè se la recognizione e confinazione deve essere fatta a norma degli articoli 15 16 e 17 accade frequentemente che sorga una questione di confinazione tra il Comune e qual-

che proprietari; dunque non è sempre un atto amministrativo del Comune e della Deputazione provinciale, ma è anche una questione di contenzioso quella che deve essere risolta.

Se avesse a risolverla la Deputazione, farebbe un atto che non è nell'ordine delle sue attribuzioni, e per avere la tutela de' Comuni, potrebbe parere che fosse giudice e parte.

Questa è stata la ragione per cui io ho chiesto che fosse sostituito il Prefetto al Ministro delle Finanze, e per questa stessa ragione io sostituirei egualmente il prefetto alla Deputazione provinciale.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io desidererei uno schiarimento relativo ad un altro ordine di idee; ma se il Senato intanto crede decidere la questione circa al Decreto del Prefetto o della Deputazione provinciale, purchè non mi sia precluso l'adito a parlare, io non ho nessuna difficoltà ad aspettare.

Presidente. In questo caso, interpellerei il Senato se intende di ammettere l'emendamento proposto dal signor Ministro. Chi approva l'emendamento proposto dal Ministro che consiste nel sostituire la parola *Prefetto* a quella di *Deputazione Provinciale*, voglia alzarsi. (Non è approvato).

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Avviene di frequente, anzi è frequentissimo il caso che nei Comuni specialmente montuosi vi siano degli estesi tratti di terreno boschivi e anche sodi, o come alcuni chiamano *gerbidi*, in contestazione fra varii Comuni, e che queste contestazioni abbiano condotti i Comuni contermini a adire i Tribunali.

In questo caso ho la morale certezza che la Commissione non ha inteso col 2° alinea dell'art. 24 di decidere, dirò così, amministrativamente la questione che è già tradotta davanti ai Tribunali. Tuttavia, siccome le espressioni sono piuttosto assolute, dicendosi che le confinazioni fatte nei termini della legge restano approvate e rese esecutorie, e si potrebbe dedurne che restano esecutorie per sempre, desidererei una dichiarazione la quale accertasse, che questa esecutorietà non pregiudica menomamente la decisione in merito della questione portata già davanti ai Tribunali.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Siccome fra gli articoli che si mantengono come influenti su quello di cui si parla vi è l'articolo 17, che riserba integra ed esplicita l'azione delle parti innanzi al tribunale, così non vi può essere dubbio che, nei casi giustamente indicati dall'onorevole Senatore Farina, non sarà pregiudicato nè l'interesse nè il diritto delle parti.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 24 che rileggo colla soppressione dell'art. 15.

« Art. 24. La recognizione e confinazione di essi si

fa nei modi di che agli articoli 16, 17, della presente legge. »

« Esse restano approvate e rese esecutorie con decreto della Deputazione provinciale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 25. Lo scompartimento, la cultura, e il taglio periodico e regolare sono proposti dall'Amministrazione forestale, deliberati dalle legittime rappresentanze dei Comuni e dei Corpi morali, ed approvati dal Prefetto. »

« L'Amministrazione forestale ne invigila poi la osservanza e la esecuzione. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Questa proposta fatta dall'Amministrazione forestale costituisce una vera ingerenza amministrativa nell'amministrazione dei boschi, e non si ridurrebbe più a quella semplice vigilanza che abbiamo in principio detto essere sua propria e particolare attribuzione; poichè in sostanza se l'Amministrazione dapprima propone, e poi invigila, veramente sarebbe un atto amministrativo; ed anzi dirò di più che quasi si verrebbe con ciò a spogliare i Comuni dell'amministrazione dei boschi, perchè dal momento che si dà persino la facoltà della proposta all'Amministrazione forestale, il Comune ne resta interamente privato.

A me pare che sarebbe forse il caso di contemperare meglio queste idee fra di loro, e non escludere completamente in questo modo l'ingerenza dei Comuni a questo riguardo, salva ben inteso sempre la vigilanza all'Amministrazione forestale. Quindi, se la Commissione credesse di accettare il rinvio di questo articolo per meglio coordinarlo, io mi farei ardirò di ciò proporre.

Senatore Di Campello. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Campello. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Farina; e farò riflettere che specialmente, per quanto riguarda i tagli periodici, è quasi impossibile che essi possano venir deliberati dall'Amministrazione forestale. Vi sono Corpi morali che posseggono selve le quali si tagliano periodicamente di dieci in dieci anni, e se non si conosce perfettamente lo stato loro...

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Senatore Di Campello... sarà difficile che se ne possa fare la proposta. Parmi quindi che sia cosa molto più facile ed anche più consentanea alla ragione, che gli stessi Corpi morali, i quali meglio di ogn'altro conoscono la natura di quei beni che già amministrano, siano essi stessi che propongano quali sono gli appezzamenti nei quali deve il taglio eseguirsi, cosa che non credo possa egualmente ben fare l'Amministrazione forestale.

Oltre ciò, faccio poi riflettere che io credo assai pernicioso il concorso dell'Amministrazione forestale per i Corpi morali, molti dei quali posseggono, come

dissi, molte selve; giacchè queste Amministrazioni forestali contano molti agenti ed ispettori, i quali mille volte vanno a rivedere le operazioni fatte e, quando siamo in fine, succede che per 100 franchi ve ne fanno spendere 70. Per queste ragioni, vorrei che fosse proposto che, insieme colla legittima rappresentanza dei Comuni, e non disgiuntamente, l'Amministrazione forestale prestasse il suo concorso.

Presidente. Se fa una proposta, la prego a redigerla e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore Di Campello. Me ne rimetto alla Commissione stessa, e bramerei sapere se aderisce alla mia idea.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Io prego la Commissione di voler accettare il rinvio proposto dall'onorevole Farina, non tanto nell'interesse dei Comuni quanto nell'interesse del buon regime forestale.

Sarà vero che il Governo troverà dei buoni capi-guardia forestali, dei buoni ufficiali forestali; ma è persuasa la Commissione che questi ufficiali, quando si recheranno in paesi di cui non conoscono le abitudini, la storia, il modo di operare, lo svolgimento dei fenomeni della vita sociale, ne sapranno più delle Amministrazioni comunali? Crede la Commissione, per esempio, che un ispettore il quale abbia subito i suoi esami nell'Istituto tecnico di Torino o di Firenze, se va nel Friuli, possa saperne più di quelle Amministrazioni circa il governo dei loro boschi?

E non sarebbe più conveniente, più conforme alle mansioni che ha lo Stato, di dire ai Comuni: fate le vostre proposte, e poi la scienza che è rappresentata da quegli ispettori deciderà se queste proposte siano accettabili o non lo siano? Ma esautorare i Comuni in modo che non possano più proporre nè disporre di niente e legarli alla volontà di uno che non conosce gli interessi, nè gli accidenti particolari delle condizioni proprie del paese, mi pare sia andare contro lo scopo della legge, per cui prego la Commissione a voler modificare in questo senso l'articolo in discussione.

Senatore De Gori, Relatore. Il Senatore Di Campello ha inviato un emendamento?

Presidente. Non ha fatto alcuna formale proposta, ma si rimette alla Commissione.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione non desidera di meglio che di rendere più chiari quegli articoli i quali per avventura non lo fossero abbastanza.

Procurerò di chiarire quello del quale si tratta. Al seguito degli schiarimenti che darò, il Senato giudicherà se vi sia bisogno o no di una dizione più chiara, e per conseguenza di un rinvio alla Commissione.

Lo scompartimento dei boschi, ossia la divisione in tante particelle di un bosco secondo l'età delle piante, secondo la giacitura del terreno, la coltura del bosco stesso, ossia la scelta delle piante che devono imboschire un terreno, il modo di farlo crescere, la tenuta

delle piante stesse, quindi il modo ed il tempo del taglio del bosco, sono tre operazioni che costituiscono e comprendono tutta quanta la selvicoltura, e sono per loro intrinseca natura tali operazioni agricole, che hanno bisogno di perfetta cognizione della materia.

Questa è la ragione per la quale si è creduto che queste tre operazioni, che, ripeto, costituiscono essenzialmente tutta quanta la selvicoltura, debbono essere, ai Consigli comunali, agli amministratori delle opere pie proposte dall'agente forestale che è uomo tecnico in questa materia, inquantochè ha fatto il suo tirocinio nell'insegnamento forestale e quindi è entrato nella carriera degli impiegati forestali.

Questa proposta a senso della Commissione, e mi pare che risulti anche chiaramente dal modo col quale è stesa questa disposizione, non è obbligatoria e imperativa per i Corpi morali, i quali restano nella piena loro facoltà di deliberare sulle proposte che sono fatte dall'uomo tecnico che è l'agente forestale, ossia possono accogliere, o rifiutare, o modificare liberamente le proposte. E quand'anche nasca conflitto fra l'agente forestale che propone e la rappresentanza del Corpo morale che delibera, e l'autorità del Prefetto desse per avventura ragione all'agente forestale, rimane integra ed illesa nell'articolo successivo l'azione al Corpo morale, che crede di essere lesa nella sua amministrazione dalla proposta dell'agente forestale e dall'approvazione del Prefetto, di ricorrere al governo superiore.

Per queste ragioni sembra alla Commissione che quella soverchia ingerenza, che temono gli onorevoli preopinanti, degli agenti forestali nella libera azione dei Comuni ad amministrare i proprii boschi, sfugga in realtà dalla dicitura dell'articolo stesso. Questo è il concetto della Commissione: se però non sia chiaramente espresso, la Commissione accoglierà volentieri degli emendamenti, o anche quando il Senato ritenga che il senso sia oscuro in quest'articolo, accetterà volentieri di pensarci sopra e riferirne in seguito.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Ringrazio la Commissione delle concilianti disposizioni che mostra a riguardo di quest'articolo, e ritornando sui ragionamenti or ora messi in campo dall'onorevole Relatore della Commissione, mi permetto di osservare, che vi sono certamente interessi generali i quali suggeriscono allo Stato di determinare le norme del godimento delle foreste; ma questi interessi generali sono d'indole tale che non escludono per altra parte i bisogni dei privati possessori delle foreste medesime.

Supponiamo che ci sia un Comune il quale, secondo la legge forestale, possa addivenire al taglio di un bosco ceduo quando sia della età, mettiamo di 4 anni: supponiamo che quando l'agente forestale fa la proposta perchè tagli il bosco, si trovi in quell'anno in condizione di non aver bisogno della risorsa che il taglio del bosco gli fornirebbe, e che viceversa l'abbia

fra 6 o 7 anni. Questo ripartimento dei tagli è determinato, o può esserlo senza pregiudizio dello Stato, dai bisogni della persona che possiede il bosco: è quindi naturale che la proposta di questo taglio la faccia quegli che deve ricavarne l'utile.

Conseguentemente mi pare che s'inverta un poco l'ordine naturale delle cose, poichè si dà la proposta a chi deve avere la sorveglianza; e sotto questo aspetto, parmi che l'articolo possa essere meglio armonizzato coi rispettivi interessi si dei proprietari, come anche dei rappresentanti e sorveglianti dello Stato.

Perciò, se la Commissione non insiste nel rifiuto, io la pregherei di volere nuovamente esaminare la dicitura dell'articolo, non per involgere maggiormente i principii, sui quali siamo d'accordo, ma per meglio esprimerne le disposizioni.

Senatore **Devincenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Devincenzi.** Ho domandato la parola per richiedere uno schiarimento dalla Commissione, inquantochè la dizione dell'articolo 25 messo in relazione colla dizione dell'articolo 19 m'ingenera nella mente qualche difficoltà, intorno ad un argomento della massima importanza, sul quale io sono sicuro che l'onorevole Commissione ha rivolto tutte le sue cure.

Nell'articolo 19 ragionandosi di boschi non vincolati, di boschi nazionali precisamente, si legge; *di un sistema di economia preparato dall'Amministrazione.* Il sistema di economia è stato posto in luogo di quello che il progetto ministeriale o i francesi dicono: *piano di economia.*

L'articolo 25 poi invece di dire: *piano di economia, o sistema di economia*, come diceva la prima dizione, dice: *Lo scompartimento, la coltura e il taglio periodico e regolare.* Ora, per quanto queste due dizioni sembrano la stessa cosa, io credo che siano differentissime, poichè l'articolo 25, che certamente intende di parlare di piano di economia, limita questo piano di economia solamente *allo scompartimento, alla coltura ed al taglio dei boschi*, mentre che nell'articolo 19 io aveva presa in una comprensione molto più vasta questa dizione, *sistema o piano di economia.*

Qui mi accade di fare una considerazione generale. Avverrà delle leggi dei boschi quello che avviene di tutte le leggi repressive. Fate quante leggi repressive volete, se desse si allontanano troppo dall'interesse privato, questo troverà sempre modo di frodare la legge. È la vecchia storia de' contrabbandi. Quanto più metterete dell'utilità nel frodare la legge, troverete tanto maggiormente chi vorrà avvantaggiarsi di cotesta utilità.

Quindi è che moltissimi che nei tempi a noi vicini hanno rivolto la loro attenzione all'importantissima materia delle leggi forestali, specialmente in Germania ed in Francia, hanno cercato di sciogliere il gravissimo problema economico di trovare modo, come il bosco diventi utile al privato. E naturalmente ogni

volta che il bosco diventa utile al privato, la legge si esige perchè si segue l'interesse privato e non le prescrizioni della legge.

È egli mai possibile, si dice, che nella più parte di casi il bosco possa diventare utile ai privati? Questa questione fu posta in altri paesi ed è stata risolta molto favorevolmente dai fatti, ed abbiamo veduto delle contrade immerse, che pochi anni sono erano totalmente prive di boschi, totalmente denudate di alberi, tornare a ricoprirsi della più bella vegetazione boschiva. Specialmente abbiamo osservato questo caso in Corsica, ed in molte contrade della Francia ed in qualche parte della Scozia, ed ivi ho visto ritornare a vegetazione boschi come per incanto, mentre che prima non eranvi che luoghi nudi ed aridi. Le ragioni principali di questi tramutamenti sono le strade forestali. Voi trovate in Francia che non solamente si è fatta una legge speciale per le strade forestali, ma che non vi sono piani economici che non siano appoggiati sulle strade forestali. Nel leggere l'articolo 19 del nostro progetto io era sicurissimo che l'onorevole Commissione avesse pensato alle strade forestali, lasciando naturalmente all'amministrazione di applicarle; e così venne provveduto a sciogliere la questione di rendere utili i boschi.

Quanto poi all'articolo 19 io ravvicinai l'articolo 25 e trovai che il piano di economia è specificato in modo che pare che le strade ne siano escluse, veramente entrati in qualche dubbio. Onde mi rivolgo alla Commissione per pregarla di dare degli schiarimenti se può, o prendere ad esaminare novellamente questa importante parte della proposta. In un piano economico mai non può esser trascurata la questione dei trasporti, che è la questione del valore dei boschi e quindi la questione delle strade e quella della fluviabilità.

Prego perciò la Commissione a volere dare al Senato tutti quegli schiarimenti che creda poter essere sufficienti a togliere questi miei dubbi, o di riprendere questa parte del progetto in considerazione. Essa sarà la parte più vitale della nostra legge forestale.

Senatore De Gori, *Relatore*. È verissimo, fra la significazione delle parole, piano o sistema di economia adottate nell'articolo 19 e quelle attribuzioni che vengono specificate nell'articolo 25, vi è, come l'onorevole mio amico Devincenzi notava, una sensibile diversità, ma questa diversità nasce appunto dal diverso scopo al quale i due articoli intendono.

Nel primo si tratta di boschi dello Stato, ai quali il progetto ministeriale assegnava e la Commissione accordava il sussidio e l'ingerenza dell'amministrazione forestale e tutti quanti gli effetti che nella frase generica *piano d'economia* si comprendono; ed uno dei principali è certamente quello delle strade che servono a rendere più commerciali i prodotti delle selve. Invece l'articolo 25 si riferisce alla manutenzione di quella proprietà private che appartengono a Corpi Morali, quali sono i Comuni e le Opere Pie, Corpi che la legge

costituisce autonomi ed indipendenti; autonomia ed indipendenza che la Commissione mirava a rispettare il più possibile, e perciò circoscriveva le attribuzioni dell'Amministrazione forestale a quelle tre sole operazioni, che come aveva l'onore di dire poc'anzi, costituiscono realmente tutta quanta la selvicoltura.

L'onorevole Devincenzi mosso da uno spirito che se non mi inganno è precisamente opposto a quello che muoveva gli onorevoli miei Colleghi preopinanti che mi seggono in faccia, e che or ora prendevano la parola su questo articolo, vorrebbe estendere l'ingerenza dell'Amministrazione forestale al di là di quelle operazioni che costituiscono la selvicoltura, e riportarla a quelle più estese attribuzioni che nella parola *piano o sistema d'economia* si comprendono.

La Commissione, sia per le giuste osservazioni accennate dall'onorevole Farina, sia per la proposta che ha fatto l'onorevole di Campello, accetta di ritornare su tutta la dizione di quest'articolo; e accettando il rinvio, promette di occuparsi ancora della nuova idea che sorge nella mente illuminata dell'onorevole mio amico Senatore Devincenzi. Peraltro non posso tacere l'impressione che ricevo da questa sua proposta, la quale forse non risponderà completamente al suo desiderio.

L'estendere le attribuzioni dell'Amministrazione forestale, la quale in fatto si esplica in agenti subalterni che vengono distribuiti nelle singole località, e che avvicinano più direttamente l'Amministrazione comunale, lo estendere dico l'azione di quest'Amministrazione anche alla proposizione della costruzione di strade le quali giovino all'economia dei boschi comunali, da un lato mi si presenta come un'ingerenza un po' troppo spinta di fronte all'indipendenza che questi enti autonomi devono pur conservare, dall'altro mi sorge il dubbio ancora sulla competenza degli agenti forestali, quando si tratta di specializzare il modo, il come, il dove le strade debbono essere fatte: e in questo dubbio mi conforta un fatto, che, se io non sono mal informato (forse l'onorevole Senatore Devincenzi potrà chiarire il mio errore), si è verificato appunto quando in uno dei grandi paesi, i quali per virtù delle strade hanno recentemente dato un grande impulso ed ottenuto un grande profitto nella selvicoltura, voglio dire la Francia, si è pensato, e si è procurato che venissero costruite delle strade forestali: a quanto io so, non è dall'Amministrazione forestale che siano mossi questi progetti, ma dall'Amministrazione del Genio civile, *Ponts et Chaussées*, che veramente sono mossi i progetti i quali hanno formato subbietto di quell'interessantissimo progetto di legge che tutte quante comprendeva le strade vicinali a vantaggio dell'agricoltura e della selvicoltura che non ha guari fu emanato dal governo imperiale.

Ciò non ostante, questa mia fugace impressione non può formare subbietto di una vera e propria risposta alla proposizione che fa l'onorevole Senator Devincenzi;

ed io non posso che a nome della Commissione promettere che sarà presa nella debita considerazione, come pure la proposta fatta dall'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Siccome la proposta sospensiva fatta dal Senatore Farina è accettata dalla Commissione, tralascierò di mettere ai voti l'articolo 25 e passerò all'articolo 26: ne do lettura

« Contro l'approvazione del Prefetto può ricorrersi al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale decide, sentito il Consiglio Forestale e il Consiglio di Stato. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 27. Per i contratti di vendita e locazione si procede secondo le disposizioni delle leggi dei 26 marzo 1865 e 3 agosto 1862 per gli enti sottoposti all'autorità tutoria della Deputazione provinciale.

« Per tutti gli altri enti morali, tale autorità spetta al Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura. »

(Approvato)

« Art. 28. Nei boschi Comunali il pascolo, e l'assegnazione o la repartizione dei prodotti fra gli abitanti del Comune, e tutte le discipline relative, sono proposte dall'Amministrazione Forestale, deliberate dal Consiglio Comunale entro due mesi da detta proposta, e definitivamente stabilite dalla Deputazione provinciale. »

« In caso di morosità alla deliberazione, o definitivo stanziamento, le determina il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura. Contro tale deliberazione e tale decreto, può ricorrersi al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale deciderà, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato. »

« Fintanto che questo godimento di prodotti non sia regolato e reso esecutorio, esso non potrà aver luogo che nei limiti e colle condizioni stabilite dal Prefetto, intesa l'Amministrazione forestale e il Consiglio Comunale. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Parmi che la deliberazione testè presa dal Senato d'accordo colla Commissione, di rimandare alla Commissione stessa l'articolo 25, dovrebbe applicarsi anche a quest'articolo 28, perchè qui si parla di proposte della amministrazione forestale intorno a ciò che si deve fare nell'interesse Comunale.

Credo che non verrà mai il caso che l'Amministrazione forestale voglia proporre il pascolo, sarà sempre l'Amministrazione Comunale che domanderà che il pascolo sia permesso ne'suoi boschi, secondo gli usi rispettivamente vigenti.

Ci sarebbe da osservare che quest'articolo in qualche modo si trova in contraddizione coll'articolo 138 della vigente legge Comunale, il quale dice che sono altresì soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale le spese, ecc., ecc., ed i regolamenti d'uso

per l'amministrazione dei beni dei Comuni, ecc., ecc.

Ora, molti Comuni, e forse tutti, in esecuzione della legge han già fatto i loro regolamenti di pascolo, e di ripartizione del godimento dei boschi, e questi regolamenti furono approvati dalle Deputazioni provinciali; è questa una materia già ben regolata; e non v'è ragione di sottoporre il godimento de' beni Comunali a nuove formalità, e di esautorare le Deputazioni provinciali col trasferirne le attribuzioni ai Consigli di Prefettura.

L'ultima parte poi di quest'articolo 28 farebbe *tabula rasa* di tutti i regolamenti già approvati e rimetterebbe ogni cosa all'arbitrio del Prefetto.

Per queste ragioni io pregherei la Commissione ad accettare pure il rinvio di questo articolo.

Presidente. Il Senatore Giovanola propone il rinvio alla Commissione anche di quest'articolo 28. Accetta la Commissione?

Senatore De Gori, *Relatore.* La Commissione sarebbe molto grata all'onorevole Senatore Giovanola, se egli volesse avere la compiacenza di proporre gli emendamenti che intenderebbe fare all'articolo 28, ovvero di formulare egli stesso la nuova redazione.

Senatore Giovanola. Dal momento che la Commissione accetta di meglio esaminare se convenga dare all'Amministrazione forestale anziché a quella Comunale il diritto di iniziativa in questa questione, la mozione da me fatta non sarebbe che il corollario delle deliberazioni precedentemente prese sopra l'art. 25, e quindi la Commissione esaminerà se sia il caso di prendere in considerazione l'iniziativa dei Comuni e ammetterla anche nell'articolo 28. Quanto alla parte che riguarda i regolamenti in corso, i quali cesserebbero colla disposizione di questo comma, io prego la Commissione di esaminare se non vi possa essere un temperamento, e di lasciare che i regolamenti, decretati secondo la legge Comunale, abbiano effetto finchè non siano surrogati da altri regolamenti decretati in forza della presente legge.

Senatore De Gori, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Io non so vedere l'analogia che corre fra l'articolo di cui abbiamo accettato il rinvio, e quello di cui si tratta.

Nel primo si tratta dei piani di economia dei boschi che appartengono ai Corpi morali, cioè ai Comuni o ad Opere pie; in questo secondo articolo si tratta di un fatto speciale, cioè di un modo di godimento pubblico dei boschi, di una pubblica proprietà che in alcuni luoghi e in certi casi si usufruisca colla repartizione in natura di prodotti.

In conseguenza, questo articolo non prende di mira una parte qualsiasi dell'Amministrazione comunale, prende di mira l'interesse pubblico di quelle date località, gli interessi di tutta la popolazione che abita in un Comune e che per consuetudine o per qualunque sia altro titolo ha il godimento in natura dei prodotti

dei boschi comuni, o per esplicitare in modo pratico il fatto stesso, è tanto di meno che paga quella popolazione di tributo al Comune perchè riceve invece una parte dei prodotti comuni.

Perciò quella ingerenza che l'articolo stesso attribuisce al Prefetto come rappresentante il potere sociale, non pare alla Commissione che possa essere in qualsiasi modo menomato.

Trova la Commissione una correzione da fare e della quale prende l'iniziativa, se pure non l'ha presa più direttamente l'onorevole Giovanola, cioè che nei boschi comunali i regolamenti di pascolo per l'assegnazione e per la ripartizione dei prodotti sono proposti dal Comune e tutte le discipline relative, perchè realmente la proposta non è del pascolo, ma del modo di regolarlo. Al di là di quest'aggiunta esplicativa la Commissione non trova di riprendere in esame tutto il resto dell'articolo.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Le ultime parole pronunciate dall'onorevole Relatore, sono appunto quelle che mi mettono sulla buona via per comprendere quale sia stato l'intendimento della Commissione.

Spiegato l'articolo in tale modo, io non ho più nulla a replicare. Solo insisterò sull'ultima parte dell'articolo che fa cessare tutti i regolamenti che sono stati fatti dalle autorità competenti a norma della legge del 1865.

Io pregherei la Commissione a vedere se non vi sia modo di tenerli in vigore finchè non siano altrimenti provveduto.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione dichiara che il significato dell'ultimo paragrafo si riferisca solo a quei casi in cui sia mancata la deliberazione del Consiglio Comunale. Non si intende di far man bassa sui regolamenti che sono in vigore.

Senatore Giovanola. Bisogna dire peraltro che in mancanza di regolamenti approvati, saranno in vigore i presenti.

Presidente. Dunque il Senatore Giovanola insiste per il rinvio?

Senatore Giovanola. Il Relatore ammette, che invece di dire *il pascolo* si debba dire *il regolamento del pascolo*. Questo è già un emendamento; ma sarà sempre meglio spiegare che finchè non venga decretato un nuovo regolamento continueranno ad essere in vigore i regolamenti attuali.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione non accetta altro emendamento che quello che dice: il regolamento del pascolo.

Presidente. Comincio dal mettere ai voti la proposta di rinvio.....

Senatore Giovanola. Non insisto nel rinvio.

Presidente. Allora, invece di dire *pei boschi comuni*

il pascolo, l'assegnazione o la ripartizione, ecc. si deve dire.....

Senatore De Gori, Relatore. « Per i boschi comunali il regolamento per il pascolo, per l'assegnazione o la ripartizione dei prodotti fra gli abitanti del Comune... »

Senatore Campello. Dove ci sono già dei regolamenti, questi non vengono aboliti, o meglio vengono conservati.

Senatore De Gori, Relatore. Il titolo terzo è tutto dedicato al regolamento e il Senatore Di Campello potrà vedere che non vengono subito aboliti.

Senatore Giovanola. Se il Relatore della Commissione ritiene che non siano aboliti immediatamente i regolamenti esistenti, io non ho nulla da proporre ulteriormente.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Si potrebbe aggiungere alla fine: *Ove manchino regolamenti debitamente approvati*; e allora sarebbe chiarita la cosa.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore De Gori, Relatore. Accetta.

Presidente. Rileggo l'articolo con questi emendamenti.

« Art. 28. Pei boschi comunali il regolamento per il pascolo, per l'assegnazione o la ripartizione dei prodotti fra gli abitanti del Comune, e tutte le discipline relative, sono proposte dalla Amministrazione Forestale, deliberate dal Consiglio Comunale entro due mesi da detta proposta, e definitivamente stabilite dalla Deputazione Provinciale.

« In caso di morosità alla deliberazione, o definitivo stanziamento, le determina il Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura. Contro tale deliberazione e tale decreto, può ricorrersi al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale deciderà sentito il Consiglio Forestale e il Consiglio di Stato ».

« Fintanto che questo godimento di prodotti non sia regolato e reso esecutorio, esso non potrà aver luogo che nei limiti e colle condizioni stabilite dal Prefetto. Intesa l'Amministrazione forestale e il Consiglio Comunale, ove manchino regolamenti debitamente approvati. »

Chi approva l'articolo...?

Senatore De Gori, Relatore. Permetta; crederei opportuno di ripetere la parola *regolamento* nel principio di questo ultimo periodo e direi:

« Fintanto che il *regolamento* per questo godimento di prodotti non sia ecc. »

Senatore Giovanola. L'aggiunta del signor Ministro pel luogo in cui è collocata può portare oscurità. Sarebbe più chiaro il dire: « Fintanto che questo Regolamento non sia decretato e reso esecutorio, restano in vigore i regolamenti vigenti, e in difetto provvederà il Prefetto. »

Senatore De Gori, Relatore. Siccome siamo perfettamente d'accordo nel concetto, la Commissione si riserva di proporre domani una più esatta redazione dell'ultimo periodo.

Presidente. Allora l'articolo 28 è sospeso intieramente: passo perciò all'articolo 29.

« Art. 29. I boschi Comunali non possono essere dissodati se non che per domanda del Consiglio Comunale sulla proposta dell'Amministrazione Forestale, e con approvazione del Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 30. Uno speciale Regolamento, da emanarsi per Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e sentito il Consiglio di Stato, determinerà gli obblighi relativi dei deliberatarii dei tagli nei boschi Comunali, ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente Capo, e stabilirà le relative multe. »

(Approvato).

CAPO III.

Boschi indivisi.

Art. 31. « I boschi indivisi fra lo Stato ed i Corpi morali, fra lo Stato e i privati, sono amministrati dal Demanio col concorso dell'Amministrazione forestale. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. All'art. 11 è stato stabilito che trattandosi dei beni vincolati dei privati, i proprietari avrebbero ingerenza nell'amministrazione di essi. Mi pare che nell'articolo ora in discussione si dovrebbe seguire lo stesso sistema, perchè l'essere i beni indivisi non è una ragione perchè il proprietario non debba avere l'ingerenza accordata coll'art. 11. Se la Commissione non avesse difficoltà di accettare la mia proposta, io formulerei un emendamento.

Presidente. Accetta la Commissione?

Senatore De Gori, *Relatore.* Accetta.

Presidente. Prego dunque il Senatore Arrivabene a formulare la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi pare che sia malagevole il correggere il 1° articolo di questo Capo III, che porta il numero 31, senza parlare anche dell'articolo 32, giacchè questo capitolo ha interamente l'indole del corrispondente unico articolo che era nel progetto ministeriale. L'articolo 34 consacra il principio dell'assoluta libertà dei privati nella coltivazione ed amministrazione dei loro boschi, salvo i casi per i quali, secondo il capitolo 1° della legge, sono da sottoporsi a vincolo relativamente al disboscamento e dissodamento.

Ora, con questi due articoli che si sono sostituiti, la proprietà del privato è per così dire confiscata, la sua libertà di amministrare i suoi beni non esiste più per la sola accidentale circostanza, che questi si tro-

vano in comunione o collo Stato, o coi Comuni, o con altri Corpi morali.

Ora, supponiamo il caso che di un bosco appartenano ad uno o più privati 9/10, e che 1/10 appartenga ad uno o più Comuni; per qual ragione il privato non vi potrà avere alcuna ingerenza, e questo sarà regolato con le norme che riguardano i boschi che appartengono a Corpi morali? Io non mi formo chiara idea di questa esclusione del privato; e come l'onorevole Senatore Arrivabene ha notato la cosa all'articolo 1 del capitolo, debbo fin d'ora richiamare l'attenzione al paragrafo 2.

Debbo richiamare l'attenzione del Senato anche sull'altro articolo giacchè è lo stesso principio che domina l'uno e l'altro: un concetto solo è sostituito al concetto che aveva presentato il Ministero nell'art. 34 con il quale era riconosciuta la libertà del privato; mentre in questo caso tutte le volte che i privati in qualunque proporzione si trovino in comunione di proprietà con boschi del Demanio, e boschi dei Corpi morali, la loro libera amministrazione è interamente (mi perdonino la parola), confiscata.

Io non saprei per verità come conciliare un emendamento al primo articolo di questo capitolo, senza prendere in considerazione anche il secondo per avere un concetto intero.

Adesso non intendo di fare una proposta specifica; ma prego la Commissione a volere prendere ad esame questa mia osservazione. Bisognerebbe stabilire il principio che i boschi in comunione fossero regolati o col regime della libertà, o col regime speciale regolamentario in ragione della maggior quantità posseduta; che quando nel caso citato di nove decimi posseduti da un privato, e di uno dal Comune, il privato amministri anche tutto il bosco, ovvero nel caso che abbiano maggior parte di proprietà i Corpi morali, possano anche amministrarli: oppure si potrebbe porre l'obbligo di dividere questa proprietà in un dato termine, o che una delle parti ne assuma l'intera proprietà. Il concetto che tutte le volte che un privato possiede in comune, e quantunque possedesse anche la maggior parte, debba essere sacrificato all'interesse della parte minima, non lo posso accogliere. Prego quindi la Commissione ad accettare di riesaminare questo capitolo 3, ovvero a proporre quel concetto che nella sua saviezza troverà del caso; ma per me stimo che sia necessario di togliere via quest'inconveniente.

Sin da principio nella legge si è parlato della libertà assoluta che devono avere i privati quando non sono legati per un eminente interesse dello Stato. In questo senso alcuni Senatori avevano anche opinato per l'esclusione totale della legge, ma ridotti a questo punto, quando abbiamo provveduto all'eminente interesse dello Stato col capitolo primo, quando abbiamo provveduto alla buona amministrazione dei boschi coi capitoli seguenti, ora che veniamo a parlare dei privati,

rispettiamo la libertà assoluta del diritto di proprietà.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Volevo dire alcuu che sopra l'articolo 32, ma poichè l'onorevole Senatore Farina ha già parlato nel medesimo senso, aderisco interamente alla sua opinione; quindi lo pregherei di formulare l'emendamento egli stesso.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Tra il progetto della Commissione, ed il progetto ministeriale non vi è nessuna differenza intorno agli articoli 31 e 32 perchè questi articoli 31 e 32 non corrispondono all'articolo 34 ma bensì a due altri articoli del progetto ministeriale.

L'articolo 33 del progetto ministeriale corrisponde precisamente all'articolo 32 del progetto della Commissione, l'articolo 31 ha il suo corrispondente in un altro articolo anteriore del progetto ministeriale. Il principio ammesso in questi articoli è quello di attribuire alla parte più debole l'Amministrazione dei boschi indivisi. In qualunque Amministrazione i Corpi morali non impiegano mai quella diligenza, che ordinariamente si scorge nell'amministrazione de' privati: quando adunque si tratta di boschi indivisi fra Corpi morali e privati, si è attribuita l'Amministrazione ai Corpi morali, perchè il Corpo morale trovasse meglio garantiti i suoi interessi, essendo certo che il privato garantisce bene da se medesimo i suoi.

In conseguenza si è cercato di dare in certa guisa....

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.... una garanzia maggiore ai Corpi morali, e non si poteva altrimenti dare che attribuendo ai Corpi morali l'amministrazione dei boschi indivisi; il che è anche una ragione per istimolare i privati a provocare più sollecitamente la divisione dei beni comuni.

Per queste due ragioni credo che potrebbero rimanere come sono formulati questi articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Gli articoli sui quali cade la discussione attuale mi sembrano in contraddizione completa colle massime generali della nostra legislazione.

In tutte le nostre amministrazioni si è sempre stabilita la massima di esonerare il Governo dall'amministrazione, di concedere questa piuttosto all'interessato che al Governo, perchè si è riconosciuto il principio, che sgraziatamente gli amministratori del Governo non avendo un interesse personale e proprio, finiscono per curare l'amministrazione molto meno che non il privato interessato.

Ora qui, malgrado queste massime generali, si viene a stabilire il principio diametralmente opposto; si spoglia il privato di ogni diritto di concorso nell'amministrazione, e se ne investe lo Stato, e questo non solo quando si tratta di Corpi morali (nel qual caso si potrebbe ancora dire, che l'amministrazione—dei

Corpi morali possa in genere essere men buona di quella del Governo, perchè partecipa degli stessi inconvenienti senza aver forse i mezzi di perfezionamento d'amministrazione dal Governo posseduti), ma si spoglia ben anche il privato, ch'è cosa gravissima, perchè in sostanza è un'espropriazione d'uno dei principali diritti, quello di proprietà, senza giustificata necessità.

Con ciò io non voglio dire che debba il Governo cedere la sua parte d'amministrazione al privato, ma dico che nell'amministrazione anche il privato deve essere sentito.

L'onorevole signor Ministro crede che, da questa specie di violenza che si fa al privato, nascerà più facilmente la separazione del fondo fra il privato e lo Stato; ma, oltre che si può molto dubitare dell'efficacia di questo mezzo, io credo che un mezzo molto più agevole sia quello di lasciare precisamente l'amministrazione promiscua; perchè quando nè il Governo, nè il privato riescano facilmente ad intendersi, verranno non una, ma tutte e due le parti nel sentimento della divisione, mentre invece incorriamo il pericolo di avere una parte che non sarà mai del parere di dividere perchè vi avrà un interesse contrario.

A me pare quindi che questi due articoli vogliano essere messi in armonia colle massime generali del diritto, e con quelle più speciali che vennero generalmente nella nostra amministrazione adottate: e postochè altri articoli, piuttosto per riordinarli che per correggerli, vennero rinviati alla Commissione, io proporrei pure il rinvio di questo, perchè fosse messo in armonia colle norme generali del diritto, e con quelle speciali che prevalgono nella generale amministrazione dello Stato. Ora sentirò se la Commissione accetta.

Senatore De Gori, Relatore. Certamente una violenza e dirò anche una brutta violenza si farebbe alla proprietà privata se in questa o in tutt'altra legge vi fosse una disposizione che rendesse obbligatoria la comunione dei beni; ma è principio di ragione anche esplicito nel Codice nostro che nessuno è obbligato a rimanere in comunione di beni per forza; o il privato ha il suo tornaconto di rimanere in comunione con un ente morale quale si è lo Stato od il Comune e vuol dire che nel suo interesse trova il suo utile a rimanere in questa comunione e ad accettare l'amministrazione dell'ente col quale intende per propria soddisfazione di rimanere consociato; o il privato vuole e crede utile di staccarsi dalla comunione, e certamente in questa legge non si pone il precetto di rimanere unito a chi vuol essere disgiunto; per conseguenza rimane integra e completamente riservata al privato la facoltà che gli dà il diritto comune di sciogliersi dalla comunione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore Farina. Intendo la risposta dell'onorevole precipitante, e se questa giustifica l'intendimento della Commissione, non giustifica però il fatto.

Ecco perchè specialmente nella materia boschiva, la determinazione dei confini delle rispettive parti riesce molte volte difficile ed intricatissima. Tutti coloro che hanno pratica del foro sanno benissimo come questioni oltremodo prolungate sorgono frequentemente appunto per determinare i confini boschivi, i quali trovandosi nelle proprietà rarissime volte frequentate dai proprietari, si confondono facilmente, e riesce poi sommamente difficile determinarli, in ispecie nei paesi in cui, come in alcune parti d'Italia, mancano affatto i catasti.

Ora, durante questo periodo nel quale si addiverrà alla divisione, per qual principio di diritto una sola delle parti dovrà amministrare con esclusione completa dell'altra? Certo se la divisione potesse succedere *uno ictu*, come un colpo di cannone, allora capisco benissimo le ragioni dell'onorevole Relatore della Commissione; ma siccome, anche ammesso che ai privati non convenga di stare in unione col Governo; il quale, come abbiamo già riconosciuto, non è il migliore amministratore che si possa trovare, nè il migliore rappresentante dei minuti interessi particolari, siccome dico, per addivenire a questa separazione, ci vorrà un certo tempo, domando in forza di quale ragione, di quale giustizia durante questo tempo intermedio la legge obbligherà il particolare ad essere amministrato dal Governo ed a non essere nemmeno sentito nella sue osservazioni?

Per conseguenza, mi pare che questa disposizione usurpi i diritti comuni, e poco si concili con la natura delle cose, le quali appunto per dar luogo a divisione domandano un tempo maggiore che non in qualunque altro genere di proprietà, appunto perchè le proprietà boschive sono generalmente molto male definite, specialmente nei paesi dove si manca di catasti grafici. Io perciò insisterei nel rinvio anche di questa parte, perchè possa meglio coordinarsi col complesso della legge pei principii di diritto e dell'amministrazione.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Io comprenderei l'importanza della quistione che il signor Senatore Farina ha sollevato, se gli enti morali ed i privati che hanno col Demanio comune la proprietà di un bosco, od i privati che sono in comunione con enti morali, dovessero loro malgrado rimanere in comunione.

Ma poichè tutti siamo d'accordo, e non possiamo non esserlo, nel principio che niuno è costretto a rimanere in comunione, principio espressamente sancito dal Codice del Regno d'Italia e da tutti i Codici, non vedo come possa dare luogo ad una sì viva contenzione di animi un fatto, che ciascuno comproprietario può far cessare a suo arbitrio provocando la divisione.

Se attesa la natura speciale della proprietà boschiva, che richiede un sistema d'amministrazione, unico ed uniforme, la Commissione ha proposto che sia data

la preferenza allo Stato in confronto con altri proprietari, e fra questi agli enti morali sopra i privati, questo non è che un temperamento, che è sembrato più consentaneo al vicendevole vantaggio, perchè presenta migliori guarentigie, e deve certamente anteporsi alla confusione di una duplice amministrazione, e molto più alla nomina di un terzo amministratore, mezzo certamente legale, ma che in sostanza sarebbe equivalente ad un sequestro, e l'imporrebbe il peso d'una amministrazione che assorbirebbe gran parte del reddito della proprietà amministrata.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Per verità io capisco che l'onorevole proponente faccia un'astrazione nella sua mente del diritto dal fatto; ma nel fatto questa astrazione non si può fare, perchè non so come egli voglia dividere il bosco, cioè il diritto di amministrare a una parte e all'altra, se non sono determinati i confini del bosco medesimo. Questa astrazione la concepisco come astrazione, e come ragione che si possa dire, così, teoricamente, ma in fatto non la vedo; perchè quando si venga al punto di dire, questa parte del bosco la deve amministrare un individuo, quest'altra parte la deve amministrare un altro individuo, bisognerà che tracciamo i confini, e dividiamo quello che prima non era diviso.

Ora, o io non conosco più per nulla il modo con cui si fanno le divisioni, o in questo caso succederà quello che succede quando si divide un bosco in famiglia; un terzo ne tocca ad uno, un quarto ad un altro ecc.; ma bisogna venire sul terreno e delimitare qual è l'appezzamento che costituisce il quarto, o il terzo; senza di ciò non vi è che un diritto astratto, non vi ha un diritto tradotto in fatto qual è quello che si deve costituire con una vera divisione.

Per conseguenza, concepisco l'astrazione fatta dall'onorevole Mameli, ma non capisco come si possa credere che praticamente possa produrre un risultato quando si venga ad applicarla.

Del resto, l'onorevole Mameli mi dice; ognuno può fare le sue osservazioni; lo capisco, ma perchè ognuno può fare le sue osservazioni, le sue obiezioni a quello che fa un altro, non dev'essere perciò privato del diritto di amministrare. Perchè non dovrà concorrere nell'amministrazione e limitarsi solo a censurarla?

Il diritto di proprietà dà al privato il *jus utendi et abutendi*, e qui con questa disposizione si verrebbe precisamente a privarlo di questo diritto.

O che io non ho più nessuna idea di ciò che sia il diritto pratico, o che l'astrazione dell'onorevole Mameli non è riuscita a convincermi, dicendo che la tesi da esso sostenuta può condurre a risultati pratici, i quali possono essere conformi ai diritti che tutte le leggi attribuiscono ai proprietari, e che in questo caso dovrebbero tanto più essere attribuiti al proprietario particolare, che si trova in società collo Stato;

inquantochè generalmente per regola di amministrazione ormai adottata, abbiamo riconosciuto che in fatto di amministrazione particolareggiata, diretta, lo Stato è meno adatto che i privati. Non posso perciò contentarmi delle spiegazioni che l'onorevole Mameli mi ha dato e persisto nelle mie idee.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. L'egregio signor Senatore Farina esagera alquanto, a parere mio, le difficoltà della divisione di un bosco comune, mettendo innanzi le difficoltà che spesso s'incontrano nelle questioni di confini, le quali d'ordinario richiedono molte e lunghe indagini.

Ma ora non si tratta che di pura e semplice divisione di un bosco indiviso, lo scioglimento della quale, onde assegnare la quota a ciascuno dei dividendi, dipende da una semplice perizia di estimatori, cui succede l'assegnazione dei limiti.

Se poi durante lo stato di comunione l'amministrazione è affidata ad una delle parti cointeresate, non perciò è esclusa ogni ingerenza dell'altra nel senso di poter sindacare e chiedersi conto della gestione, ove non si creda convenientemente e diligentemente tenuta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Faccio osservare che nei due articoli sui quali stiamo per votare non si tratta della divisione, ma bensì dell'amministrazione dei boschi comuni.

Si tratta di sapere se quando il bosco è comune fra lo Stato ed i privati, o fra i Comuni o Corpi morali ed i privati l'amministrazione di questi boschi debba essere attribuita allo Stato od ai Comuni o Corpi morali di preferenza che ai privati, qualunque sia la compartecipazione di questi. Si è osservato che questa attribuzione dell'amministrazione allo Stato, ai Comuni od ai Corpi morali a preferenza dei privati sia lesiva dei diritti che i privati stessi hanno sulle proprietà indivise. La questione sta in questo; per l'utilità generale, perchè le discipline intorno ai boschi possano avere il loro effetto, è egli conveniente che il legislatore faccia cessare nei privati il diritto di coamministrare il fondo comune e lo attribuisca allo Stato, ai Comuni o Corpi morali, o non lo è? Ecco su di che la Commissione è stata invitata a rispondere.

L'obbiezione è stata questa: non è giusto che per l'interesse qualunque sia della conservazione e dell'incremento dei boschi e per l'utilità che ne possa ridondare, si spoglino i privati del diritto di amministrare la loro proprietà; e si è aggiunto: questo sarebbe tanto meno conveniente, se il privato abbia per esempio nove decimi di una proprietà ed il Comune o Corpo morale ne abbia un decimo soltanto; in questo caso, se la legge è approvata come è proposta, si rovescie-

rebbero tutti i principii, dandosi il diritto di amministrare a quegli che ha la menoma parte, a preferenza di colui che ne ha la massima parte.

Io non voglio pronunciarmi ancora su questa questione che trovo gravissima; ma vorrei che la Commissione rispondesse categoricamente alle obbiezioni che le furono fatte, lasciando la questione della divisione sulla quale il Senato non è chiamato a pronunciare.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Sembra veramente strano che in questi due articoli si sia disposto che fra due amministratori debba essere deferita l'amministrazione a quello che amministra peggio. E generalmente da tutti si conviene che lo Stato amministra peggio dei Corpi morali, che i Corpi morali amministrano peggio dei privati; in questi due articoli si è stabilito che quando si tratta di una proprietà indivisa fra lo Stato e un Corpo morale, amministra lo Stato che è un cattivo amministratore; quando la proprietà è indivisa fra Corpo morale e privati, amministra il Corpo morale che è peggiore amministratore del privato.

Quale è la ragione per cui in questi articoli si è stabilito questo principio che sembra irragionevole?

Io veggio il principio di questa disposizione nella ragione, per la quale il Corpo morale e lo Stato sono cattivi amministratori.

Il Corpo morale e lo Stato non amministrano che per mezzo di privati; ora, l'interesse privato spesso prevale sull'interesse pubblico; e allora se sono male amministrate le proprietà dei Corpi morali e dello Stato, è perchè i privati, cui è stata affidata l'amministrazione, non vi hanno un interesse proprio, spesso sono negligenti, talvolta infedeli. Quando adunque si tratta di amministrare un bosco indiviso, comune a un Corpo morale, cattivo amministratore, e a un privato, buono amministratore, se a questo si affida l'Amministrazione, è molto probabile che il bosco sia amministrato ottimamente pel privato e pessimamente pel Corpo morale. Se in questo progetto si affida l'Amministrazione al Corpo morale, è perchè si vuol garantire da' danni probabili quello fra i comproprietarii che più ha bisogno di difesa, sapendo bene il privato garantire i proprii interessi.

D'altra parte, uno degli scopi che si propone la legge è quello di provocare la divisione della proprietà comune. Ora, quando voi mettete il proprietario nella necessità di non potere amministrare il suo e quello del Corpo morale o dello Stato, l'obbligatè a provocare la divisione.

Ma, si dice, in questo modo voi offendete la proprietà; il privato non avrebbe diritto egualmente che il Corpo morale e lo Stato di concorrere nell'Amministrazione?

Ma bisogna considerare che l'Amministrazione non

può essere retta che da un solo, o deve essere un individuo, o deve essere un Consiglio. Al Consiglio si ricorra soltanto allorchè è molto grande il numero dei comproprietarii; ma nei casi ordinarii son pochi, e non si può neppure pensare a un Consiglio.

Quando a qualunque si tratta di un bosco comune allo Stato o un Corpo morale e i privati, chi è che deve amministrare?

O lo Stato, o il privato, o un Consiglio che facesse le veci di tutti? Un Consiglio non è possibile nel massimo numero dei casi: resta dunque il Corpo morale e il privato.

Se si affida al proprietario, capisco bene che i boschi saranno bene amministrati benchè indivisi; ma molto spesso saranno assai meglio amministrati nell'interesse del proprietario che nell'interesse del Corpo morale.

Se si amministrano dallo Stato o dal Corpo morale, forse saranno amministrati non tanto bene come dal proprietario, ma almeno saranno meglio garantiti gli interessi dei Corpi morali e dello Stato.

Ecco la ragione per la quale sono stati introdotti questi articoli nella legge, e per questa ragione si potrebbero conservare.

Senatore **Vigliani**. L'eccitamento che fu fatto alla Commissione di spiegarsi più esplicitamente intorno ai motivi delle disposizioni scritte nei due articoli 31 e 32, impone naturalmente alla Commissione la necessità di dare ancora qualche spiegazione, benchè molte cose savie ed utili sieno state dette dall'onorevole signor Ministro.

Parmi che molto assennatamente ponesse la questione l'onorevole De Foresta, quando richiama la Commissione a spiegare il motivo pel quale in questa comunione del proprietario privato col proprietario collettivo, quello venga assorbito, e tutto sia deferito a quest'ultimo.

A prima giunta non può non fare profonda sensazione l'intendere che di due proprietarii di una stessa cosa, uno sia posto in qualche maniera in disparte, e l'altro la faccia solo da padrone. Sicuramente questo concetto espresso così genericamente non può che produrre una sensazione sfavorevole alla disposizione dei due articoli di cui si ragiona. Ma se bene ci addentriamo nelle conseguenze giuridiche di questi due articoli, forse si farà abbastanza chiara la ragione per cui l'amministrazione di questi boschi comuni a Corpi morali e a particolari, sia da deferirsi interamente al Corpo morale. Importa anzi tutto che ritenga il Senato che i boschi anche non vincolati nei quali siano interessati i Corpi morali, vanno soggetti al così detto piano di economia, così che vi è già una garanzia che ai privati, a tutti i proprietarii dei boschi con quel piano si provveda alla buona, retta, utile e migliore amministrazione.

Nel fare il piano di economia tutti i proprietarii sono intesi, poichè gli articoli precedenti prescrivono che

il piano di economia si fa di concerto tra l'Amministrazione forestale e gli interessati ed il proprietario, ed allorchè i proprietarii sono diversi, conviene di necessità, a termini di quelle disposizioni, che tutti sieno intesi.

Ma l'onorevole Senatore Farina non si mostrava pago a questo, poichè egli insisteva sugli atti di amministrazione, e diceva; ma nell'amministrazione dei boschi, perchè il privato sarà interamente escluso, non sarà nemmeno sentito, non avrà voce in capitolo?

Anche questa cosa può sembrar grave; ma mi pare che vi abbia una risposta appagante qualora si ponga sempre accanto la facoltà che ha il privato di uscire dalla comunione qualora non gli convenga. Imperocchè il Corpo amministrante non è un amministratore che faccia alto e basso come vuole, non amministra egli *ad libitum* come farebbe il privato, poichè nei privati solamente s'è stabilito che i boschi non vincolati siano liberamente amministrati come qualunque altra proprietà goduta dal privato. Ma il Consiglio amministrativo allorchè si tratta di un bosco non vincolato, non lo amministra a suo piacimento; egli, come un minore, è soggetto a quelle norme di amministrazione che sono dalle leggi stabilite. Così che quelle norme le quali dalla legge sono tenute sufficienti a tutelare pel Corpo amministrato, non lo saranno pure pel privato che si trova unito a lui?

Quella legge la quale stabilisce cautele e prescrizioni per tutti gli atti di amministrazione dello Stato del Comune e delle Opere Pie, non provvede abbastanza all'interesse anche del privato? Veggo che l'onorevole Senatore Farina si mostra poco soddisfatto, e vorrebbe che la volontà del privato avesse anche un più largo campo: ma qui mi giova rammentare il riflesso che io accennava un momento fa, che, cioè, se in questa condizione di cose, in questo letto di Procuste, dirò, fosse il privato costretto a rimanere sempre, non avesse modo di uscirne presto, io sarei certamente per associarmi alle idee del Senatore Farina, e non ammetterei assolutamente quest'esclusione del privato dall'esercizio del suo diritto anche nell'amministrazione; ma, come è già stato ripetutamente osservato, quest'esclusione potrebbe tutto al più aver luogo per quel breve tempo che è necessario per fare la divisione, quando il privato non voglia rimanere in comunione coll'ente morale. Ora, questo tempo non mi pare debba essere così lungo e così importante, nè tale che rechi una lesione così grave al diritto del privato, il quale come è detto, è tutelato intanto da quelle norme stesse che tutelano l'interesse del Corpo amministrato, da indurci a ripudiare questa disposizione, ed entrare in un sistema il quale sarà difficile da combinare.

E questo s'intenderà facilmente da chi si renda ragione della diversa condizione dei due proprietarii. Una stessa proprietà, voi intendete benissimo, non può andare soggetta a due sistemi d'amministrazione; l'amministrazione è sicuramente indivisa; e il pretendere che

uno stesso bosco sia amministrato con le norme prescritte per i Corpi morali, e ad un tempo colle norme che il diritto privato stabilisce per una privata proprietà, è pretendere l'impossibile. Dunque è necessità che dei due sistemi prevalga l'uno. Ora quale dovrà prevalere? Quello che offre maggiori garanzie. Il sistema che è stabilito per i Corpi amministrati...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Vigliani... offre una garanzia anche ai privati, ma il sistema del privato, vale a dire la piena libertà del privato quale garanzia offrirebbe al Corpo amministrato? Metterebbe il Corpo amministrato in balia del privato. Mi si dirà: combinate i due sistemi, fate in modo che il privato negli atti d'amministrazione almeno sia sentito.

Quando a questo punto poi si limitassero le proposte dell'onorevole Senatore Farina, di stabilire cioè, che come il privato è inteso, quando si fa il piano d'economia, lo sia anche dall'Amministrazione del Corpo morale allorchè si tratta di procedere ad un atto d'amministrazione, probabilmente non troverebbe la Commissione aliena, quando egli venisse avanti a questo riguardo con una proposta formale.

Io ripeto però che è molto difficile il combinare insieme i due sistemi, l'uno proprio della proprietà collettiva, e l'altro della proprietà privata finchè dura la comunione; e ripeto poi che non veggio grandi inconvenienti a danno della proprietà privata, quando si tenga ragione della facoltà che ha il privato di uscire dalla comunione.

Aggiungerò ancora una riflessione, cioè, che nella materia dei boschi accade a un dipresso quanto accade in tutte le altre proprietà, quando in certo modo appartengono a due, cioè uno è l'amministrato, e l'altro il libero amministratore, come sarebbe il caso con un minore, con un interdetto, per cui il libero amministratore trovasi sempre in qualche difficoltà, per ovviare alle quali è necessario il provocare la divisione, ed aspettare che il comproprietario amministrato abbia compiute tutte le formalità che per lui sono necessarie onde provvedere al proprio interesse, per cui intanto il libero amministratore soffre sempre un qualche incaglio nei vincoli, che sono per legge imposti al suo comunista, al suo coproprietario. Ed a tale riguardo non si potrebbe neanche dire che in questa materia il presente progetto di legge intenda a stabilire qualche cosa di nuovo, in quanto che si regola nel modo più preciso un principio necessario nell'amministrazione di tutte le proprietà private.

Conchiudendo perciò io crederei che senza verun inconveniente possa il Senato approvare questi due articoli, i quali (è bene che si sappia) si trovano in tutte le leggi forestali, non avendo qui nè il Ministero, nè la Commissione creato nulla di nuovo, ma soltanto riprodotto una disposizione già esistente dacchè si incominciò a far leggi a tutela delle foreste; per cui,

ripeto, noi possiamo adottarla senza tema di essere chiamati temerarii novatori.....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Quando poi si volesse fare una qualche modificazione, la Commissione non potrebbe altrimenti manifestare un'opinione, se non quando venisse formulata una modificazione da introdursi in questa disposizione, nel senso di fare qualche parte al privato coproprietario nell'amministrazione dei boschi comuni fra lui ed i Corpi amministrati.

Presidente. Domando al Senato se permette la parola al Senatore Farina, quantunque egli abbia già parlato tre volte.

Voci varie. Parli, parli.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io ho prestato attenzione alle ulteriori dilucidazioni che ha fornito l'onorevole Senatore Vigliani, ma queste lo confesso, non mi hanno convinto.

L'onorevole Senatore Vigliani pensa che tutti coloro che sono in una società si trovano alcune volte privati della libertà di azione, attesa l'azione del socio, ed ha citato il minore il quale qualche volta crea degli incagli al maggiore che voglia amministrare la cosa comune. Ma questi incagli sono essi permanenti? Si attribuisce perciò all'altro socio il diritto di amministrare solo senza sentire il minore o la sua rappresentanza? No; dunque l'esempio addotto, come vede l'onorevole preopinante, non calza punto alla questione attuale. Ma l'onorevole preopinante ha stabilito un altro principio e ha detto: badate, che nel caso vi sia una comunione come viene contemplata negli articoli, sui quali discutiamo, il Governo ha già nell'amministrazione un'ingerenza necessaria, inquantochè esso è quello che deve fornire ed approvare il piano economico, secondo il quale la proprietà comune deve essere amministrata.

Anzitutto, io non intendo di entrare nel merito delle osservazioni che egli fece relativamente alla amministrazione del Governo in confronto dell'amministrazione degli enti morali; è questa una questione secondaria sulla quale se non sono intieramente d'accordo con lui, non sono totalmente contrario.

Ma il punto di questione sulla quale ho parlato da principio sta nel confronto del privato collo Stato; è veramente il privato che trovo spogliato della facoltà di concorrere all'amministrazione in qualche modo. Ora, questa spogliazione io la trovo ingiusta, perchè niuno, senza un prevalente motivo di pubblica utilità deve essere spogliato di una parte dei suoi diritti, e questa parte consiste anche nel diritto di usare e di abusare della cosa propria; conseguentemente quando taluno senza un motivo (si noti bene) di pubblica utilità, viene a spogliarmi di questo diritto, io dico che questa spogliazione non è punto giustificata.

Ora, se il piano di economia che il Governo stabilisce, provvede sufficientemente agli interessi generali dello Stato, quando i proprietari sono privati, perchè

non vi provvederà quando la proprietà è divisa fra il privato e lo Stato? L'interesse pubblico è tutelato dal piano di economia, ma questo non implica che si debba spogliare dei suoi diritti il proprietario, per la sola ragione che è comproprietario. Del resto, a questo riguardo, mi si permetta di dire che è in perfetta opposizione, non solo colle massime generali del diritto, ma con quelle di amministrazione che ammettono che lo Stato è il peggiore amministratore, ma è anche in opposizione con quello che si pratica in casi analoghi.

La legge sui Lavori Pubblici ha stabilito il sistema dei Consorzi; ma i privati che sono in Consorzio non sono forse rappresentati, sono essi esclusi dall'amministrazione? niente affatto: quantunque lo Stato nelle opere di seconda categoria sia quello che concorre di più, perchè paga per metà e i privati non concorrono nella spesa che per un quarto, tuttavia, siccome sono più pratici degli interessi perchè abitano sul luogo sono essi che formano i piani di tali opere da farsi.

Il governo li rivede, li coordina secondo i principii di economia generale dello Stato, ma non è tolta l'iniziativa ai privati, non è tolta loro ogni ingerenza nell'amministrazione. Quanto poi alla rappresentanza che pure la Commissione per organo del Senatore Vigliani ha detto essere disposta ad accordare agli interessati, io pure sono disposto ad accontentarmene. Supponiamo per esempio che vi siano 50 proprietari di una foresta e che siano comproprietarii dello Stato; non vorrei che lo Stato avesse a discutere tutte le volte che ci è da tagliare una pianta, con 50 individui diversi, ma si accordi una rappresentanza anche a questi privati, si faccia come si fa nei Consorzi. E come si fa? Gli interessati nominano una Commissione, o una Deputazione, come la chiamano, che rappresenti gli interessi comuni.

Così questi proprietari nominano alcuni di loro che rappresentino in contraddittorio del Governo, i loro interessi. Si procura di concertarsi; e come si concerta nelle opere di arginatura di fiumi o d'altre opere di comune utilità, io non vedo perchè non si potrà mettersi d'accordo anche nelle cose d'amministrazione di una foresta senza punto derogare mai alle leggi di ordine pubblico che consistono in quel tal piano che abbiamo detto dover essere esclusivamente dal Governo determinato.

Io quindi, riducendo la mia proposta, o per meglio dire concretandola al caso pratico, ed accogliendo la dichiarazione fatta dall'onorevole Senatore Vigliani, lo pregherei a volersi occupare di dare una rappresentanza nell'amministrazione anche agli interessi dei privati; e siccome l'ora mi pare alquanto avanzata, se la Commissione vorrà fissare un momento per trovarci insieme e meglio formulare la cosa, mettendola in maggiore armonia con tutte le altre leggi di amministrazione dello Stato, io sarò ai suoi ordini.

Senatore **Vigliani**. La Commissione acconsente di occuparsi dell'articolo, facendo anche tesoro delle comunicazioni che il Senatore Farina sarà per farle.

Senatore **Devincenzi** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Devincenzi**. Sono dispensato dal ragionare su queste materie ulteriormente in quanto che entro perfettamente nelle vedute dell'onorevole Senatore Farina. Io sono d'avviso che noi non abbiamo bisogno di fare innovazioni nella nostra legislazione; abbiamo il principio del Consorzio che potrebbe benissimo essere applicato ai boschi, e credo che sarà una buonissima applicazione.

Solamente volevo fare osservare che non credo giusto che dobbiamo introdurre tali principii nella nostra legislazione che necessariamente, come si è detto, ci spinge alla divisione delle proprietà boschive, in quanto che è vero che nella maggior parte dei casi il possesso individuale sia molto più utile che il possesso collettivo; ma è pur vero che in moltissimi casi il possesso collettivo sia utilissimo; e ne siano di esempio tutte le arginazioni boschive che sono lungo i corsi dei fiumi, le quali sarebbero possessi quasichè impossibili se diventassero possessi individuali, e sono possessi utilissimi quando sono posseduti in comune. Confido che sieno questi principii che la Commissione ed il Senatore Farina vorranno svolgere, e sui quali torneremo domani essendo già l'ora tarda.

Presidente. Dunque è rimandata a domani la continuazione della discussione di questi due articoli. Invito i signori Senatori per domani al tocco negli Uffici per l'esame del progetto di legge sulle strade nelle province meridionali continentali.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4)